

CAMERA DEI DEPUTATI N. 57

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCIFREDI

Annunziata nella seduta del 29 luglio 1948

Ricostituzione del comune di Armo (Imperia)

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che sotto il regime fascista e particolarmente negli anni 1927-1928, in connessione coll'adozione del regime podestarile ed in aperto spreto dei tradizionali principî sull'autonomia comunale, venne in tutta Italia soppressa una quantità di comuni minori, addivenendosi ad una loro aggregazione a comuni contermini, oppure ad una loro fusione in più ampi enti di nuova istituzione.

Tali provvedimenti furono attuati dal Governo, in virtù dei poteri ad esso conferiti con regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382, e per la maggior parte furono frutto di improvvisazione, essendo stati disposti autoritariamente, per volontà delle gerarchie del partito ancor più che dei competenti organi prefettizi, spesso senza tenere conto né dei desiderî delle popolazioni interessate, né delle loro più legittime ed elementari esigenze. Furono così spezzate secolari rigogliose autonomie, aventi alla loro base specifici differenziati interessi civici; furono dimenticati naturali contrasti nascenti dalla situazione dei luoghi e da insopprimibili divergenze di costumi, tendenze, gravitazioni economiche; furono infine del tutto trascurate le difficoltà di comunicazione tra paese e paese per deficienza di strade, e non di raro accadde, specialmente nelle zone montane, che per effetto delle aggregazioni i cittadini comunali ritrovarono nella necessità di dover fare molte ore di cammino su strade impervie per raggiungere la sede municipale.

Come è facile comprendere, tali aggregazioni, dati i criteri accennati con cui furono disposte, suscitarono nella più parte dei casi largo malcontento tra le popolazioni, che, se sopportarono pazienti, per forza di cose, durante il periodo fascista, non mancarono di reclamare il ritorno allo *status quo* ed il ripristino delle perdute autonomie non appena, dopo la liberazione, nel Paese furono ristabilite le libertà democratiche. Si svolsero così, seguendo la prescritta procedura, le pratiche per la ricostituzione di numerosi comuni, e per un largo numero di essi si giunse, tra il 1945 e il 1948, all'emanazione dei decreti legislativi che li ricostituivano nei loro vecchi confini.

Senonché per molti comuni la pratica di ricostituzione è ancora in sospenso. Ritardi nell'iniziativa o nell'istruttoria, incompletezze di documentazione, lentezze burocratiche e altre ragioni mutevoli da caso a caso hanno fatto sì che numerose richieste attendano ancora di essere accolte, e sebbene per molte tra esse la procedura istruttoria sia oggi da tempo compiuta, tali pratiche hanno tutte subito e subiscono una battuta di arresto, perché il Ministero dell'interno si astiene dall'elaborare e dal presentare al Parlamento i relativi disegni di legge.

Il motivo di tale astensione è stato ufficialmente indicato nel fatto che per l'articolo 133 della nuova Costituzione è attribuita alle Regioni la potestà di provvedere con proprie leggi ad istituire nuovi comuni e a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni: un

senso di riguardo nei confronti della sfera di competenza dei futuri Consigli regionali ha quindi indotto il Governo a non voler comunque pregiudicare le attribuzioni degli stessi, procedendo oggi alla ricostituzione di altri comuni. Il Governo medesimo ha peraltro espressamente riconosciuto che, finché non verranno effettivamente costituite le Regioni, i poteri degli organi dello Stato nella subbietta materia rimangono intatti, ed ha osservato altresì, in risposta ad un'interrogazione da me rivolta all'onorevole Ministro dell'interno, che per i casi in cui lo si ritenga opportuno nulla vieta che l'iniziativa di legge per la costituzione di nuovi comuni parta dai parlamentari che rappresentano le popolazioni interessate.

Che possano esservi e vi siano casi per cui una siffatta iniziativa riesca realmente opportuna, è largamente risaputo. Per vero, in non pochi comuni, più gelosamente ansiosi del recupero della perduta autonomia comunale, la continuazione di unioni non desiderate pregiudica il buon andamento dell'Amministrazione ed è motivo per le popolazioni di grave malcontento, che aumenterebbe ancora se si dovesse attendere una decisione in proposito fino al momento dell'entrata in funzione delle future Amministrazioni regionali. Sia consentito aggiungere che tale malcontento si aggrava per il fatto di vedere che altri comuni vicini in analoghe condizioni hanno da tempo recuperata la già perduta autonomia, e l'impressione di subire un immeritato trattamento di sfavore procura sensibili reazioni nell'animo degli interessati. Va poi ancora notato che, evidentemente, le Regioni non potrebbero provvedere sulle domande di cui si tratta se non alquanto tempo dopo la loro costituzione, cioè dopo che si fossero date lo Statuto (articolo 123 della Costituzione) e dopo l'emanazione delle leggi della Repubblica destinate a regolare il passaggio alle Regioni delle funzioni statali divenute di loro competenza (disposizioni transitorie VIII e IX): ciò che significa che attendere l'intervento della Regione potrebbe voler dire ritardare magari di due o tre anni il compimento di pratiche già oggi mature a decisione, procrastinando di altrettanto l'accoglimento dei legittimi desideri delle popolazioni interessate.

In questo ordine di idee si inquadra la proposta di legge, che ho l'onore di sottoporre all'esame della Camera, per la ricostituzione del comune di Armo. Si tratta di un piccolo comune di montagna in provincia

di Imperia, che con Regio-decreto 14 luglio 1928, n. 1862, venne aggregato a quello di Pieve di Teco. Sin dal 22 settembre 1945 la popolazione unanime chiese il ripristino dell'antica autonomia; la domanda ottenne il parere favorevole dello stesso Consiglio comunale di Pieve di Teco (deliberazione 21 luglio 1946), e pure favorevolmente si espressero la Deputazione provinciale (deliberazione 10 febbraio 1946) e la Giunta provinciale amministrativa di Imperia (deliberazione 29 agosto 1946). Dalle ripetute ispezioni e relazioni prefettizie risulta che si tratta di un piccolo aggregato rurale in una conca montana, distante oltre 7 chilometri dall'attuale capoluogo; risulta altresì che si tratta di ente avente i mezzi necessari per poter vivere di vita propria, soprattutto in virtù dell'esistenza di 396 ettari di boschi cedui di proprietà dell'ex-comune, che fu sempre vivo di prospera vita, tanto è vero che all'atto della soppressione aveva un avanzo di cassa di lire 130.000 in titoli di Stato; risulta infine che si tratta di popolazione animata da spiccato senso civico, che si è formata la fondata convinzione che i suoi interessi non trovino adeguata tutela nell'amministrazione della più ampia comunità di cui, contro la sua volontà, è entrata a far parte, tanto che, a detta del prefetto (nota 13 maggio 1947, n. 9109), «agli effetti di una regolare attività non è più possibile una convivenza dei frazionisti col capoluogo», dovendosi attendere che dagli «inevitabili attriti» si producano «contrastanti conseguenze».

In questo stato di cose, aderire alle rinnovate, insistenti richieste dei cittadini di Armo, che in nome dei loro ultrasecolari diritti rivendicano la loro autonomia cancellata da un provvedimento sopraffattore, significa fare opera di giustizia ed insieme di pacificazione, dando nuovo stimolo all'attività ed alle iniziative civiche di un nucleo di benemerite famiglie di tenaci lavoratori, che continuando a vivere una vita di stenti e di fatiche in impervie zone montane, su un terreno ingrato ed improduttivo, lontane da ogni centro, prive di ogni comodità, dimenticate da ogni provvidenza legislativa, danno una commovente prova di attaccamento alla terra ed alle tradizioni dei loro avi e consolidano la fiducia nella perenne vitalità della nostra gente.

Con tale intento di giustizia, onorevoli colleghi, affido alla vostra considerazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

ART. 2.

L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.